



Al Ministro della Transizione Ecologica

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;

VISTO il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 ed in particolare l'articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" in "Ministero della transizione ecologica";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica";

VISTA la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e, in particolare, l'articolo 10, comma 5, il quale stabilisce che le società di gestione e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, nel caso di superamento dei valori previsti nei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento e abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente, indicando tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 7 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento e abbattimento del rumore;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142 recante "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447";

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000 recante "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore", di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge n. 447 del 1995;

VISTO in particolare, l'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, che definisce gli obblighi del Gestore in ordine alla predisposizione e presentazione del piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore disponendo che, per le reti di infrastrutture lineari di interesse nazionale o di più regioni gli obiettivi di risanamento previsti dal piano devono essere conseguiti entro quindici anni dalla data di presentazione del piano, nonché il successivo comma 4 che elenca i contenuti necessari del piano;

VISTO altresì, l'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, ai sensi del quale gli oneri derivanti dall'attività di risanamento sono a carico delle Società e degli Enti gestori delle infrastrutture dei trasporti che vi provvedono in conformità a quanto previsto

dall'articolo 10, comma 5, della legge n. 447 del 1995 in materia di obbligo di accantonamento, nonché il successivo comma 2 ai sensi del quale il Ministro dell'Ambiente, d'intesa con la Conferenza Unificata, approva i piani relativi alle infrastrutture di interesse nazionale o di più Regioni;

VISTO il piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore derivante dal traffico veicolare predisposto da Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., ai sensi dell'articolo 10, comma 5, legge n. 447 del 1995 e trasmesso al Ministero dell'ambiente nel giugno 2007;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente n. 27 dell'11 marzo 2011 di approvazione degli interventi del piano di Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., relativamente alla programmazione del primo stralcio quinquennale;

VISTA la documentazione integrativa al piano presentata da Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. al Ministero dell'ambiente a gennaio 2013, novembre 2019 e giugno 2020;

CONSIDERATO che il piano deve garantire il rispetto dei valori limite di cui al d.P.C.M. 14 novembre 1997 e al d.P.R. 30 marzo 2004, n. 142;

PRESO ATTO degli esiti delle istruttorie dell'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale (ISPRA) del dicembre 2013;

VISTA la nota istruttoria della Direzione generale per le Valutazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 25929 del 5 agosto 2014;

RILEVATO che il piano degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore presentato da Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. contiene gli elementi essenziali indicati dalle suddette disposizioni e, pertanto, ha la finalità di conseguire il rispetto dei valori limite pertinenti per il rumore prodotto dal traffico veicolare;

CONSIDERATO che eventuali modifiche agli interventi di risanamento andranno adeguatamente motivate e definite nell'ambito delle procedure di approvazione della progettazione definitiva previste dalle vigenti norme in materia;

ACQUISITA l'intesa dalla Conferenza Unificata che si è espressa nella seduta del 30 marzo 2022;

DECRETA

Articolo 1

(Approvazione del piano)

1. È approvato il Piano degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore presentato dalla Società Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., di cui all'allegato "A" che costituisce parte integrante del presente decreto, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Roberto Cingolani